

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

IL COMUNE

ART. 1

1. Il Comune di Pianiga è l'ente che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.
2. Il Comune esercita, secondo la propria autonomia statutaria e regolamentare, le funzioni ad esso conferite; esercita altresì, le funzioni delegate dallo stato e/o da altri enti locali territoriali previo trasferimento di adeguate risorse finanziarie ed organizzative.
3. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune sono determinati dal presente Statuto e dai regolamenti nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

CAPO II

IL TERRITORIO-IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 2

TERRITORIO

1. Il Comune di Pianiga è ricompreso tra i Comuni di Mira, Dolo, Vigonza, Fiesso d'Artico, Santa Maria di Sala, Mirano e corrisponde all'area individuata e delimitata nell'allegata planimetria.
2. La sede del Comune di Pianiga è fissata in Piazza S. Martino 1.
3. Il territorio del Comune è costituito dalle frazioni di Mellaredo, Rivale, Cazzago nonché dal territorio del capoluogo.

ART.3

STEMMA, GONFALONE, SIGILLO

1. Il Comune di Pianiga, quale contrassegno della propria identità, usa lo stemma e il gonfalone adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 18.02.62 .
2. Lo stemma, il gonfalone ed il sigillo vanno utilizzati nel rispetto delle vigenti leggi.

CAPO III

PATRONO

ART. 4

PATRONO

1. Il Comune di Pianiga riconosce quale patrono della comunità pianighese S. Martino Vescovo, che viene onorato l'11 novembre.
2. La Fiera cittadina di S. Martino è fissata nel giorno di Martedì della settimana comprendente l'11 novembre. Le frazioni festeggiano il proprio patrono nella giornata di calendario in cui viene onorato.

CAPO IV

PRINCIPI E FINALITA'

ART. 5

PRINCIPI

1. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e diretta, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

ART. 6

FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e gli altri diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali ed informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivo l'esercizio di tali diritti.
2. Il Comune, inoltre, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo criteri stabiliti in via generale;
 - b) garantire e provvedere la più ampia partecipazione dei cittadini, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi, alle strutture e ai servizi;
 - c) promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
 - d) promuovere iniziative volte ad eliminare le differenze, al fine di attuare reale parità di diritti, senza distinzione di età, sesso, religione, condizioni fisiche e sociali;
 - e) attuare specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e promuovere, altresì, la presenza di entrambi i sessi negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti;
 - f) conservare e tutelare l'ambiente naturale nel suo complesso, mediante l'eliminazione delle cause di degrado e dell'inquinamento, per difendere l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e

dell'aria;

g) evitare che l'appartenenza a partiti, sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo, costituisca condizione di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale in qualsiasi forma, diretta ed indiretta.

ART.7

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto spettano, salvo diversa statuizione contraria, ai cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e politici ed abbiano la residenza nel Comune.

2. I diritti di cui al comma precedente possono essere estesi ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri residenti nel Comune, nonché a coloro che abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio, pur se residenti in altri Comuni.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO

ART. 8

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da tanti Consiglieri quanti previsti dalle leggi vigenti.

2. Il Consiglio Comunale può, a maggioranza assoluta, istituire la figura del Presidente del Consiglio.

ART. 9

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.

2. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie competenze, impronta la propria azione ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare il perseguimento degli interessi collettivi, l'imparzialità nell'intervento della pubblica amministrazione, nonché il rispetto dei principi di giustizia e solidarietà.

ART. 10

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio sono disciplinati a mezzo apposito

regolamento da approvarsi da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. In particolare il regolamento disciplina:

- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
- b) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- c) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- d) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
- e) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
- f) il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;
- g) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni Consiliari;
- h) il funzionamento e l'organizzazione della Giunta Comunale.

ART. 11

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, nell'interesse dell'intera comunità.
2. Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa di competenza del Consiglio;
 - b) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi partecipati e controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.
3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni e mozioni, cui viene data risposta nei tempi e modi previsti dal regolamento.

ART. 12

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E LORO DECADENZA

1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il più ampio benessere dell'intera comunità locale, nonché di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali è membro.
2. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Decadono altresì ove, senza comunicazione scritta di un giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Presidente fa notificare al Consigliere la momentanea sospensione dalle funzioni, invitandolo a fornire entro 15 giorni

eventuali giustificazioni. Entro 30 giorni dalla notifica sentita la conferenza dei capigruppo propone la decadenza o l'eventuale motivato reintegro al Consiglio, che nella prima seduta utile delibera in merito.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono un gruppo (anche nel caso di un unico eletto).
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio anche su richiesta di Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso il Presidente del Consiglio sia persona diversa dal Sindaco quest'ultimo partecipa alle riunioni della Conferenza.

ART. 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio qualora istituito, anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con notifica da effettuarsi ante 24 ore dalla data e l'ora in cui è stata fissata l'adunanza.

ART. 15

CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E AVVISI

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta di I e II convocazione.
2. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno pubblicato all'albo pretorio, viene notificato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sessioni ordinarie;
 - b) almeno 24 ore prima per i casi d'urgenza.
4. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 C.P.C. per il computo dei giorni.
5. Il Consiglio Comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

ART. 16

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi nei quali il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 17

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene alla seduta almeno la metà del numero dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. Il bilancio comunale ed i regolamenti devono essere approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che dalla legge o dal presente Statuto siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

ART. 18

VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese secondo le modalità stabilite dal regolamento. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatti salvi i differenti quorum previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che risultano assenti al momento della votazione;
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti solo coloro che si allontanano dalla sala delle adunanze al momento della votazione.

ART. 19

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, propositive, consultive sugli atti di propria competenza e le disciplina a norma dell'art. 10, 2 comma, lettera c).
2. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 31 della legge 8.6.1990 n. 142, per l'istituzione, l'aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei regolamenti comunali; la sua composizione deve rispettare il criterio proporzionale.
3. La Commissione provvede a predisporre:
 - progetti per l'adeguamento dello Statuto, in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti;
 - i progetti di regolamento ed eventuali modifiche degli stessi da sottoporre all'esame del Consiglio;

- le relazioni e proposte da presentarsi al Presidente del Consiglio quando ne verifichi la necessità anche sulla base di segnalazioni degli uffici competenti.

4 In materia di regolamenti, anche la Commissione ha potere di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

5 La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, su tutte le proposte per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto.

ART. 20

COMMISSIONE D'INDAGINE

1. A richiesta di almeno 2/5 dei propri componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari di indagine su singole questioni amministrative di particolare interesse per la collettività.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'indagine.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio esercita, secondo le norme dello Statuto e del regolamento interno, le attribuzioni stabilite dalla legge ed in particolare dall'art. 32 della L. n. 142 del 8.6.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio può stabilire con convenzioni con altri enti pubblici, l'istituzione del Difensore Civico.

ART. 22

ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DEL CONSIGLIO

1. Sono strumenti principali dell'attività programmatica del Consiglio:

a) il documento approvato nel corso della prima seduta contenente gli indirizzi generali di governo;

b) gli indirizzi per la nomina, le designazioni e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni;

c) i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;

d) i piani regolatori generali e varianti ad essi;

e) il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

f) la deliberazione di indirizzo o delibere-quadro attinenti a specifiche materie;

g) gli indirizzi volti a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

CAPO II

LA GIUNTA ED IL SINDACO

ART. 23

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro ad un massimo di sei Assessori tra i quali un Vicesindaco da lui nominato.
2. Possono essere nominati ad Assessore cittadini di particolare esperienza e competenza non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

ART.24

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta spettano le attribuzioni previste dalla legge ed in particolare quelle di cui all'art. 35 della L. n. 142 dell' 8.6.1990 così come sostituito dall'art. 17 della L. n. 81 del 25.3.1993.
2. Spettano inoltre alla giunta:
 - a) la predisposizione del piano economico di gestione (P.E.G.);
 - b) la predisposizione del bilancio economico di previsione;
 - c) la predisposizione del bilancio consultivo;
 - d) la nomina dei componenti le commissioni di concorso.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo da discutersi e da approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;
 - b) può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio;
 - c) convoca e presiede la Giunta; ove non sia nominato il presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede lo stesso;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; assegna a tali soggetti, per ciascun ambito di attività dell'amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative

risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

f) comunica al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta che lo stesso ritiene di particolare rilievo, e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

g) può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza dei dirigenti avocandolo ed assegnandolo ad altro dirigente,

h) è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

i) emana ordinanze d'urgenza;

l) può conferire deleghe a Assessori e Consiglieri.

ART. 26

INCARICHI DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti nel rispettivo settore di amministrazione, secondo criteri disposti dal Sindaco stesso, e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei Settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del principio della responsabilità politica.

3. Il Sindaco può delegare agli Assessori il compimento di singoli atti di propria competenza. Non sono ammesse deleghe generali per intere categorie di atti.

ART. 27

VICESINDACO

1. Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge.

ART. 28

MOZIONE DI SFIDUCIA

1 La mozione di sfiducia di cui all'art. 37 della L. 08.06.1990 n. 142 deve essere presentata nelle mani del Segretario Comunale che provvede a protocollarla e ad informare gli Assessori ed i consiglieri entro 2 giorni dalla presentazione.

2. Una copia della mozione di sfiducia deve essere notificata al Sindaco, a mezzo del messo comunale entro 2 giorni dalla presentazione.
3. Il Sindaco ha facoltà di depositare presso la segreteria generale memorie scritte a giustificazione del proprio operato entro cinque giorni dall'avvenuta notifica.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione della mozione.
5. Ai Consiglieri Comunali viene inviata copia della mozione di sfiducia con gli eventuali allegati ed eventuali giustificazioni del Sindaco.
6. La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito. Il dibattito si conclude con le dichiarazioni del Sindaco. La votazione avviene per appello nominale.
7. Il verbale del Consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del Segretario Comunale è rimesso tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

ART. 29

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.
2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
3. Il Sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio Comunale.

CAPO III

NOMINE E TRASPARENZA

ART. 30

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI CONSIGLIO

1. La nomina o la designazione dei rappresentanti del Consiglio negli organi di cui il Consiglio stesso abbia propri delegati è disciplinata dal regolamento interno, nel rispetto della legge.

ART. 31

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA'

1. Le società concessionarie di servizi o che abbiano l'uso di beni demaniali o di proprietà del Comune o che stipulino con esso contratti o convenzioni ovvero che risultino sottoscrittori di quote rilevanti di capitali in società di gestione di servizi pubblici Comunali, hanno l'obbligo, a norma di regolamento ed ai fini di trasparenza, di:
 - a) identificare le persone fisiche che sono titolari delle quote di maggioranza e/o che detengono direttamente od indirettamente o anche tramite intestazioni fiduciarie, il pacchetto di maggioranza;
 - b) di verificare i vantaggi economici derivanti dal rapporto con il Comune, nonché consentire la

verifica dei bilanci e della contabilità societaria.

2 Il regolamento determina i casi in cui detti obblighi siano esclusi in tutto o in parte in ragione della limitata rilevanza economica della concessione del contratto e della convenzione.

ART. 32

ASSEGNAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Le sovvenzioni, i contributi o gli altri vantaggi di carattere economico non interamente vincolati dalla legge o da regolamenti, nonché quelli che diano luogo ad attribuzione a soggetti privati o pubblici di particolari diritti nell'uso di beni o nella funzione di servizi comunali, sono disciplinati da apposito regolamento, il quale stabilisce la forma di pubblicità partecipativa, i requisiti ed i criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei benefici stessi, nel rispetto del principio di parità di trattamento, nonché le modalità per l'accertamento della sussistenza dei requisiti stessi.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

ART. 33

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a principi di legalità, trasparenza, imparzialità, funzionalità, economicità di gestione e responsabilità, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal presente capo e dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento disciplina in particolare la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi articolata in settori funzionali per ambiti omogenei di attività.

3. Il regolamento di organizzazione va uniformato al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è di competenza dei responsabili della struttura organizzativa ai vari livelli; tale regolamento disciplina l'attribuzione agli stessi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

4. In conformità al disposto dell'art. 51, comma 2 e 3 della legge 8.06.1990 n. 142 e dei decreti legislativi 3.02.1993, n. 29, 10.11.1993, n. 470, 23.12.1993, n. 546 la gestione dell'attività tecnico-amministrativa del Comune spetta ai soggetti investiti degli incarichi di direzione di aree funzionali, così come individuate nella pianta organica.

ART. 34

ANALISI ORGANIZZATIVA

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la loro rispondenza in rapporto agli obiettivi, alle problematiche ed alle attività del Comune, nonché i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione. Tale relazione è redatta tenendo conto delle relazioni dei dirigenti responsabili come in precedenza specificati delle diverse unità operative.

2. Sulla base delle risultanze della relazione annuale di cui al primo comma la Giunta:
 - a) adotta le misure organizzative necessarie;
 - b) propone al Consiglio le eventuali modifiche al regolamento di organizzazione;
 - c) ha facoltà di proporre in ogni tempo al Consiglio modifiche al regolamento o altri provvedimenti organizzativi che abbiano carattere di urgenza.
3. Il regolamento dell'organizzazione prevede le modalità interne del personale, compresi i dirigenti.

ART. 35

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è tenuto al rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente. Persegue gli obiettivi e i programmi decisi dall'Amministrazione, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva nell'azione amministrativa degli organi del Comune.
2. Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Segretario in particolare:
 - a) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
 - c) provvede ai relativi atti esecutivi;
 - d) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio esprimendo su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale pareri motivati;
 - e) cura la rogazione dei contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario;
 - f) esercita la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;
 - g) attua tutte le iniziative per assicurare la pubblicità degli atti e dei provvedimenti, la visione degli stessi da parte dei Consiglieri, dei cittadini e delle associazioni, nonché l'accesso, da parte di chi ne ha il diritto, alle informazioni sull'attività del Comune e sul migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina l'ufficio del Segretario Comunale e l'attività di coordinamento dello stesso Segretario verso i soggetti incaricati della direzione di aree funzionali, distinguendo le reciproche responsabilità.

ART. 36

IL VICESEGRETARIO

1. Il regolamento organico deve prevedere il posto di Vicesegretario.
2. Per l'accesso a tale posto è necessario il possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale.
3. Il Vicesegretario di norma coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni, oltre a svolgere le attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto.
4. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, il Vicesegretario esercita funzioni vicarie.

ART. 37

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. Il Sindaco può, in conformità del regolamento, provvedere alla copertura di posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche direttive o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, previa deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 38

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La Giunta può conferire incarichi a contenuto tecnico-specialistico ad enti, istituti, professionisti ed esperti, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, in base alle disposizioni del regolamento.
2. Il Regolamento determina:
 - a) i criteri di scelta dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi;
 - b) le modalità di ordine generale relative all'adempimento della prestazione;
 - c) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - d) la durata, che non potrà essere superiore ad un anno rinnovabile, per pari durata, con provvedimento motivato;
 - e) la natura privatistica del rapporto.
3. Ogni collaboratore esterno sottoscrive un disciplinare di incarico che specifica le forme e la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione, di pagamento e le penalità per inadempimenti e ritardi.
4. E' istituito un "Albo degli incarichi", aggiornato a cura del Segretario Comunale, posto a disposizione del Consiglio, in cui figurano gli incarichi conferiti, l'oggetto ed il compenso stabilito.

ART. 39

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI INCARICATI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale deve essere richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità; tali pareri sono inseriti nella deliberazione qualora espressamente richiesto dal Sindaco.
2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile, secondo le leggi vigenti, dei pareri espressi.
3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, nonché della conservazione della relativa documentazione, unitamente al funzionario preposto.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

ART. 40

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità e realizzare i programmi sociali, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici. La legge individua i servizi di esclusiva competenza del Comune.
2. I servizi pubblici, gestiti nelle forme stabilite dalla legge, sono organizzati in modo da individuare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il loro funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
4. Gli statuti delle aziende speciali, delle società e delle istituzioni, i regolamenti dei servizi ed i disciplinari dei servizi in concessione, vengono votati dal Consiglio Comunale, si conformano ai principi di cui al secondo comma e fissano i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi.

ART. 41

FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Il Comune potrà gestire pubblici servizi nei modi previsti dalla legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 42

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, nonché promuoverne la fondazione.

ART. 43

PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

TITOLO V

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 44

CONVENZIONI E CONSORZI

- 1 Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica ed organizzativa ad altri enti locali.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni; possono altresì, per la gestione di uno o più servizi, costituire un consorzio secondo le norme previste dalle leggi per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. Il Comune di Pianiga può altresì, sulla base di convenzioni, consentire l'utilizzo da parte di altri enti locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o da società per azioni da esso promosse; può promuovere la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per azioni per lo svolgimento di servizi pubblici.
4. Nelle convenzioni e nello statuto dei consorzi sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

ART. 45

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione degli interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esso fornite.
2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

E' sempre richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

ART. 46

NOMINE

1. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle forme associative a cui il Comune partecipa con altri enti locali o altri enti pubblici o con privati sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 25, lett. e), del presente Statuto.

2. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge viene effettuata con voto limitato.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 47

FORME ASSOCIATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune di Pianiga nel riconoscere e promuovere i diritti costituzionali dell'uomo, favorisce l'aggregazione dei cittadini in formazioni sociali ed associazioni.

2. Promuove il volontariato ai fini di solidarietà e promozione sociale per soddisfare bisogni sociali, civili, culturali e sportivi. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione degli interventi pubblici.

3. Alle associazioni è riconosciuto il diritto di:

a) presentare istanze, petizioni e proposte e di accedere attraverso propri rappresentanti agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;

b) partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune per la gestione e il controllo sociale dei servizi;

4. Viene istituito un apposito albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale. Il regolamento comunale stabilisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione, nonché i criteri per l'erogazione di eventuali finanziamenti.

ART. 48

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE POPOLARI

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere petizioni o proposte scritte al Presidente del Consiglio Comunale volte a promuovere l'emanazione di provvedimenti amministrativi nell'interesse della collettività.

2. I cittadini in numero non inferiore al 5% degli iscritti alle liste elettorali esercitano il potere di proporre una bozza di deliberazione redatta in conformità alle normative vigenti.

3. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal regolamento.

4. Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere corredate di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge a pena di inammissibilità.

ART. 49

REFERENDUM CONSULTIVO

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
2. E' indetto referendum consultivo su richiesta di un settimo degli iscritti alle liste elettorali del Comune risultanti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente ovvero di 2/3 dei Consiglieri Comunali. Le firme dei sottoscrittori della richiesta debbono essere autenticate nelle forme di legge.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo esprimendo il proprio voto tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Sono definite dal regolamento le procedure, le formalità di consultazione e le modalità di controllo che la Commissione Consiliare istituzionale del 2° comma Art. 19 porrà in atto per l'attuazione del referendum.

ART. 50

DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
2. Il diritto di accesso ai documenti del Comune si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti. L'esame degli atti e dei documenti è gratuito.

La richiesta del rilascio di copie è vistata dal Segretario Comunale. Il rilascio di copie, nei limiti previsti dalla legge, è obbligatorio. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso e per il pagamento delle somme dovute.

3. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dalla legge o dal regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto.

ART. 51

DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico, istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2° del presente Statuto, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale a tutela dei cittadini nei confronti dell'amministrazione.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 52

BILANCIO E SPESE

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio entro la scadenza determinata dal regolamento, in modo che gli stessi possano essere deliberati nei termini di legge dopo approfondita discussione.
2. Il Consiglio, previa istruttoria, delibera il bilancio per l'anno successivo entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate né ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzioni di altri stanziamenti.
3. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti e ai costi sostenuti, sono presentati dalla Giunta al Consiglio, che li approva entro i termini di legge.

ART. 53

CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli incaricati di direzione di aree funzionali sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti responsabili apicali predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

ART. 54

CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione, informandone il Consiglio.
2. La Giunta trasmette, ogni sei mesi, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune formulando rilievi e proposte per la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale e amministrazione del patrimonio.

ART. 55

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominando altresì tra questi il Presidente.
2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. L'elezione ha luogo non oltre la data di scadenza del collegio in carica. Le modalità di nomina dei Revisori, le incompatibilità e le sostituzioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Ciascun componente del Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può effettuare verifiche sulla situazione contabile del comune, riferendone i risultati al Collegio.
4. Il Collegio dei Revisori:
 - a) vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni;
 - b) riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati di gestione;
 - c) formula rilievi e proposte per conseguire una migliore efficienza economica della gestione;
 - d) verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente;
 - e) fornisce al Consiglio e ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo;
 - f) informa tempestivamente, a mezzo di relazione scritta, il Sindaco e i membri del Consiglio Comunale sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni nella gestione dell'ente che abbia riscontrato nel corso della sua attività. Il Sindaco, entro i successivi 10 (dieci) giorni, convoca il Consiglio Comunale al quale partecipa il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 56

DELIBERAZIONI E MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni della legge 8 giugno 1990 n. 142 disciplinano le modalità di delibera e di modifica dello Statuto.
2. Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri o dai cittadini del Comune di Pianiga nelle forme e con le procedure di cui all'art. 48, comma 4°, del presente Statuto; il Consiglio delibera sulle proposte di modalità previste dalla legge.
3. Le proposte di modificazione dello Statuto sono esaminate dalla competente Commissione consiliare, prima della relativa adozione in Consiglio Comunale, nelle forme previste dalla legge.

ART. 57

REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. In particolare sono da adottare i seguenti regolamenti:
 - a) il regolamento per il funzionamento del Consiglio, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari;
 - b) il regolamento per la presentazione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini;
 - c) il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) il regolamento organico del personale;
 - e) il regolamento per la disciplina dei contratti;
 - f) il regolamento per l'albo delle associazioni e dei gruppi operanti nel territorio;
 - g) il regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune ed il rilascio di copie;
 - h) il regolamento per i referendum consultivi;
 - i) il regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - l) il regolamento di contabilità;
 - m) il regolamento per la gestione dei servizi in economia;
 - n) il regolamento per la concessione dei servizi a terzi;
 - o) il regolamento per l'istituzione di aziende speciali;
 - p) il regolamento edilizio comunale.
3. I regolamenti previsti dallo Statuto sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo, salva diversa disposizione di legge. Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

ART. 58

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Le concessioni di servizi pubblici di cui sono titolari, alla data di entrata in vigore dello Statuto, aziende del Comune sono mantenute fino alla riorganizzazione dei servizi pubblici ai sensi degli art. 40 e seguenti.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti delle aziende di cui ai titoli IV e V dello Statuto, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali ed aziendali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.

ART. 59

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8.06.1990, n. 142.

ART. 60

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge ed il presente Statuto.

LE MODIFICHE APPORTATE AL PRESENTE STATUTO SONO STATE PUBBLICATE AI SENSI DELL'ART.4
CO.4 L. 142/90

NEL B.U.R.V. N° 32 DEL 07 APRILE 2000.

**IL TESTO INTEGRALE E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORO DEL
COMUNE DAL 15 MARZO 2000 AL 14 APRILE 2000**

IL PRESENTE STATUTO

E' ENTRATO IN VIGORE IL 15 APRILE 2000

